

SCRITTURA PRIVATA



Tra il Comune di Fano, in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe De Leo giusta provvedimento sindacale n. 24 del 30 giugno 2009, domiciliato per la carica nella residenza Comunale in Fano, Via San Francesco, CF: 00127440410;

e l'Avv. Federico Romoli del Foro di Milano, nato a Pesaro (Pu) il 04.09.1976, ivi residente, con studio in Pesaro (Pu), Via S. Francesco n. 30, CF: RMLFRC76P04G479N;

PREMESSO

- > che il Comune di Fano dispone di un unico Ufficio Legale, struttura organizzativa cui non risulta preposto alcun professionista interno;
- > per le proprie finalità istituzionali, il Comune di Fano ha necessità di individuare alcuni Avvocati - esperti in materie giuridiche - incaricati di seguire il contenzioso stragiudiziale e giudiziale che vede coinvolto lo stesso Comune, nonché per offrire prestazioni professionali di assistenza legale alla stessa Amministrazione;
- > che risulta comprovato e documentato l'aumento esponenziale del contenzioso giudiziale e stragiudiziale che vede coinvolto il Comune di Fano;
- > che l'assenza di specifiche ed esperte professionalità interne all'Ente, non riesce a coprire le evenienze quantitative e qualitative con possibili gravi conseguenti disfunzioni di sistema ed economiche;
- > che appare indispensabile il ricorso a prestazioni esterne di difesa ed assistenza legale al fine di tutelare le finalità pubbliche e il bilancio comunale attraverso l'evidente contenimento della spesa evidenziato nella precedente amministrazione in confronto con i notevoli esborsi sostenuti in anni pre-

1

gressi;

- che, allo scopo, per la comprovata impossibilità di potersi avvalere di idonee figure professionali interne, è interesse del Comune di Fano instaurare un rapporto di prestazione professionale esterna con liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione forense e che offrano allo stesso Comune le prestazioni dallo stesso richieste ad una tariffa concordata;
- che l'oggetto della convenzione con i legali esterni, attivata per un periodo determinato (due anni), è individuato nell'esecuzione di prestazioni di difesa ed assistenza legale affidate volta per volta attraverso specifico atto di incarico da parte della Direzione Generale;
- che, pertanto, esiste proporzione tra compensi erogati ed utilità conseguite, comprovate e documentate, nel rispetto dei limiti di spesa;
- che la spesa preventivata per tali collaborazioni è comunque inferiore a quella dovuta per incarichi individuali singoli;
- che risponde a principi di sana e corretta gestione amministrativa e contabile l'instaurare i suddetti rapporti di collaborazione esterna attraverso la seguente convenzione;

tanto premesso,

- vista la determinazione del Direttore Generale del Comune di Fano n. 2080 in data 11/08/08;


tra il Comune di Fano e l'Avv. Federico Romoli si conviene e stipula

QUANTO SEGUE

- 1) il Comune di Fano, in particolare nei settori del diritto civile e commerciale, contabile ed amministrativo, conferisce incarico professionale all'Avv. Federico Romoli per la assistenza legale - trattazione del conten-

zioso stragiudiziale e giudiziale che vede parte lo stesso Comune, in base agli incarichi professionali che verranno affidati al professionista dalla Direzione Generale del Comune di Fano;

- 2) per lo svolgimento degli incarichi professionali e della propria complessiva opera il professionista potrà avvalersi delle strutture del Comune di Fano e di quelle del proprio Studio professionale;
- 3) il professionista garantirà la propria presenza presso gli Uffici Comunali nei termini e nei modi che verranno concordati con la Direzione Generale;
- 4) il professionista assumerà i singoli incarichi professionali via via affidatigli dal Comune di Fano - salvo incompatibilità ed in piena libertà, autonomia ed indipendenza;
- 5) per le proprie prestazioni professionali il professionista riceverà il compenso annuo di € 38.000,00 (trentottomila/00), oltre accessori fiscali, per complessivi € 46.512,00 (quaranteseimilacinquecentododici/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente e di quelle per trasferte e vacanze al di fuori del circondario della Corte di Appello delle Marche; competono inoltre al professionista le somme, nella misura del 40 %, incamerate dal Comune a titolo di spese processuali liquidate dalla AG e corrisposte, in qualsiasi momento, da parti soccombenti in riferimento alla singola controversia, nonché tutte le somme liquidate dalla AG per le procedure esecutive necessarie allo scopo. Le parti precisano che per "spese sostenute in nome e per conto dell'Ente" sono da individuarsi quelle ex art. 15 DPR 633/72 ("somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché re-



golarmente documentate" quali, ad esempio e senza presunzione di completezza: spese per contributo unificato ex L. 23.12.1999 n. 488 e successive integrazioni e/o modificazioni; diritti forfetizzati di copia con o senza certificazione di conformità; imposta di bollo e di registro); ed ogni altra imposta e/o tassa sostenuta in favore dell'Ente purché documentata;

- 6) gli importi di cui sopra verranno corrisposti al professionista:
 - quanto ad € 38.000,00 oltre accessori fiscali, in rate trimestrali di pari importo per € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre accessori fiscali, cadauna;
 - quanto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente come sopra specificate e di quelle per trasferte e vacanze al di fuori del circondario della Corte di Appello delle Marche, alla presentazione di nota spese pro forma con cadenza trimestrale;
 - quanto alle somme corrisposte da parti soccombenti, alla presentazione di nota pro forma con cadenza trimestrale;
- 7) tutte le somme di cui sopra per prestazioni professionali sono soggette ad IVA, con esclusione di quelle non imponibili per legge;
- 8) il professionista riconosce che le modalità e l'ammontare del corrispettivo sopra complessivamente determinati garantirà in ogni caso il rispetto degli onorari minimi di cui all'art. 24 della L. 13 giugno 1942, n. 794. Le parti riconoscono la congruità dei compensi ai sensi della Legge 248/06;
- 9) è espressamente escluso tra il Comune di Fano ed il professionista ogni rapporto di natura subordinata e/o parasubordinata;
- 10) la presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2010 e durata di anni 2 (due); potrà essere prorogata o rinnovata dalla Direzione Genera-

le;

- 11) ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno mesi 6 (sei) da comunicarsi alla altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r.; le parti convengono che l'eventuale, insindacabile recesso anticipato dell'Ente non darà motivo di risarcimento danno per violazione di legittima aspettativa; sarà in ogni caso dovuto al professionista il compenso come determinato sub p. 5) da calcolarsi alla data dell'effettivo recesso per frazioni mensili di anno;
- 12) le eventuali spese del presente contratto sono poste a carico del Professionista; lo stesso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 1, lett. B), tariffa parte II, del TUIR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i.;
- 13) per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti rimandano alle norme di legge in materia.

Fano, _____

Comune di Fano
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe De Leo)



Avv. Federico Romoli